

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1355 DEL 17/08/2022

### **O G G E T T O**

PROROGA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DELL'ACCORDO TRA AZIENDA ULSS 8 BERICA E COMUNI INTERESSATI A COLLABORARE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1386 DELL'11-9-2019.

Proponente: UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI DISTR. EST  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 1454/22

Il Direttore “U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Est” riferisce:

“L’art. 139, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, tra le diverse attribuzioni, assegnava alle Province, per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado, ed ai Comuni, per quanto attiene agli altri gradi dell’istruzione scolastica, *“i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio”*, seppur senza fornire particolari precisazioni in materia di trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”*, ha dettato prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo all’art. 2 che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni loro conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nelle more dell’adozione di successivi provvedimenti legislativi di riordino.

In data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, che detta i principi guida per il processo di riorganizzazione delle funzioni conferite dalla Regione alle Province e alla Città metropolitana di Venezia.

Successivamente, la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”*, agli articoli 1-6, ha definito le linee di fondo per l’avvio di un ampio e complesso progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla LR n. 19/2015.

L’art. 46, comma 3 della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, *“Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”* stabilisce che *“I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap spettano (omissis)...alla Regione, per quanto attiene gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione;”*.

Con DGR n. 819 del 08/06/2018 la medesima Regione ha attribuito alle Aziende ULSS l’esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali riallocate in capo alla Regione, comprensivo del necessario flusso finanziario, tra cui l’organizzazione del *“servizio di trasporto scolastico per gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione”*.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1016 del 25.07.2018 l’Azienda ULSS 8 Berica ha approvato la Convenzione regolante i rapporti con la Regione Veneto in merito alle funzioni delegate, Convenzione successivamente rinnovata per un periodo di altri due anni con Deliberazione del Direttore Generale n. 1484 del 26-08-2021, ai sensi e per gli effetti della DGRV n. 1094 del 9 agosto 2021 recante *“Funzioni delegate alle aziende ULSS, in materia di servizi sociali, ai sensi dell’art. 129, co. 1- bis, 1-ter e 1-quater e dell’art. 138, co. 1-bis L.R. n. 11/2001. Rinnovo convenzioni con aziende ULSS”*.

Per la gestione di dette funzioni, la DGR 819/2018 dispone che *“le Aziende ULSS subentrano nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto attinenti alle funzioni in parola, ovvero vi provvedono direttamente, e procedono in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui all’Allegato A all’uopo assegnato, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, presso le medesime aziende.”*

Per quanto attiene al trasporto scolastico degli alunni, l’Amministrazione Provinciale, precedentemente titolare delle funzioni delegate, aveva instaurato rapporti di collaborazione – per la concreta organizzazione del servizio – con i Comuni di residenza degli studenti, al fine di valorizzare la maggiore conoscenza degli enti comunali delle singole situazioni, delle necessità e delle conseguenti possibili soluzioni.

Con DDR n. 83 del 9 luglio 2018 recante *“Costituzione Tavolo tecnico monitoraggio delle funzioni delegate alle aziende ULSS”*, la Regione del Veneto ha dato corso a quanto stabilito nella DGR 819/2018, costituendo il previsto Tavolo tecnico con la funzione di addivenire alla formulazione di Linee di indirizzo comuni a livello regionale per la gestione omogenea delle funzioni considerate nella delega alle Aziende ULSS. Nel corso dei lavori il Tavolo ha predisposto un primo documento recante *“Linee guida per il servizio di assistenza integrativa scolastica a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito”*, approvato con DGR n. 573/2019. A tale Tavolo era altresì demandata la definizione delle linee guida per la gestione del trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Nelle more dell’emanazione di dette Linee guida in ordine al trasporto scolastico e in considerazione della necessità di ristorare gli aventi diritto delle spese sostenute, si è ritenuto di gestire la funzione secondo i criteri definiti dall’Amministrazione Provinciale, in particolare dal Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 93 del 02/07/2015, applicando gli accordi assunti dalla stessa con i Comuni in conseguenza al citato Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza, nonché le determinazioni in ordine al rimborso alle famiglie, il tutto come di seguito specificato:

- *“ai Comuni verranno rimborsate interamente le spese sostenute e rendicontate per l’organizzazione del servizio, qualunque sia stata la forma prescelta per la concreta effettuazione dello stesso;*
- *per quanto riguarda invece i rimborsi alle famiglie, la cifra che potrà essere erogata non potrà superare l’importo quantificato sulla base dei chilometri percorsi nel tragitto da casa a scuola, moltiplicati per il numero dei viaggi giornalieri e per i giorni di effettiva frequenza sulla base di un costo standard chilometrico pari ad € 0,33 (pari ad un quinto del costo medio della benzina rilevato al distributore di riferimento della Provincia nei mesi di durata dell’anno scolastico);*
- *le famiglie dovranno, inoltre, inviare al termine dell’a.s. un’autocertificazione che attesti i giorni di effettiva frequenza dello studente, precisando il tipo di mezzo utilizzato per il trasporto e il tipo di alimentazione dello stesso, il numero dei viaggi giornalieri e dei chilometri tra la residenza e la sede scolastica frequentata dal figlio.”*

In attesa di più precise indicazioni regionali circa il servizio di trasporto degli studenti diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e in considerazione dell’obbligatorietà di garantirne la fruizione, nonché al fine di ottimizzare l’intervento, con Deliberazione n. 1386 dell’11-9-2019 è stato approvato il testo di un accordo da sottoscrivere con i Comuni interessati a collaborare con

l'Azienda ULSS per l'effettuazione del servizio in parola. Il medesimo provvedimento ha altresì previsto che, nel caso i Comuni di residenza di studenti aventi i requisiti e la necessità del trasporto in questione non siano disponibili alla collaborazione proposta, l'Azienda ULSS possa accogliere direttamente le domande da parte delle famiglie degli studenti medesimi, in modo tale da valutare le forme più idonee per garantire comunque il servizio (es. rimborso dei costi sostenuti dalle famiglie nel caso le stesse si facciano carico del trasporto dei propri figli).

Dato atto che detto Accordo è venuto a scadenza con il termine dell'anno scolastico 2021/2022 (Art. 5) e che la Regione non ha ancora emanato le Linee guida relative al trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, in considerazione della necessità di garantire il servizio in parola, si è ritenuto di condividere con il Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest (seduta del 10 maggio 2022) e con l'Esecutivo del Comitato dei Sindaci del Distretto Est (seduta del 26 maggio 2022), la proposta di prorogare l'Accordo adottato con la citata Deliberazione n. 1386/2019.

Sulla base degli esiti di tale condivisione, si propone di prorogare l'Accordo *de quo* di un anno e precisamente fino al termine dell'anno scolastico 2022/2023 in attesa di una definizione della materia da parte della Regione del Veneto. Parimenti si propone di adottare anche per l'anno scolastico 2022/2023 le modalità sopra definite in ordine al rimborso ai Comuni e alle famiglie delle spese sostenute per il trasporto degli studenti disabili, modalità che richiamano i criteri definiti nella suddetta Deliberazione n. 1386/2019.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.”

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, che qui si richiamano e si recepiscono, la proroga di un anno e precisamente fino al termine dell'anno scolastico 2022/2023, dell'Accordo tra Azienda ULSS 8 Berica e Comuni interessati a collaborare per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie superiori, approvato con Deliberazione n. 1386 dell'11-9-2019, nelle more dell'emanazione delle *Linee guida per la gestione del trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione*, da parte della Regione Veneto;
2. di adottare anche per l'anno scolastico 2022/2023 le modalità definite in premessa in ordine al rimborso ai Comuni e alle famiglie delle spese sostenute per il trasporto degli studenti disabili, modalità che richiamano i criteri definiti nella suddetta Deliberazione n. 1386/2019;

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo online dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---